

**DELIBERA**  
**di adozione del**  
**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ANSF 2020-2022**

**Il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie**

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

**VISTO** il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

**VISTO** Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

**VISTO** il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

**VISTO** il citato decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 e, in particolare, l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

**CONSIDERATO** che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2019 sopracitati;

**CONSIDERATO** che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione di:

- D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

- il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**CONSIDERATO** altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*");

**VISTO** in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001, secondo cui "*allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. [...] Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, rubricato "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (*GU n.267 del 13-11-2004*), che all'art. 21 dispone che "*L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni ai sensi della disciplina di cui al Capo II*";

**VISTO** il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130, ed in particolare l'art. 4 e l'art. 22;

**VISTE** le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 e pubblicate in G.U. - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018;

**VISTO** l'art. 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, che prevede che al personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e, pertanto, il contratto collettivo del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (art. 8, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66);

**VISTO** il CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12.02.2018, contratto di riferimento per il personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale dell'ANSF;

**VISTO** il CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 09.03.2020, contratto di riferimento per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSF;

**VISTO** il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'art. 2, che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** il DPCM del 22 gennaio 2013 che, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 95/2012, ha ridotto a 265 unità la dotazione organica dell'ANSF;

**VISTA** la Delibera ANSF n. 1/2013 del 17/07/2013 di rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia;

**VISTA** la Delibera ANSF n. 2/2013 del 17/07/2013 di approvazione del Programma 2013-15 del fabbisogno del personale e piano delle assunzioni dell'Agenzia - approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero vigilante, con atti rispettivamente prot. 73155 del 06/09/2013, prot. 44500 del 02/10/2013 e prot. 2275 RU/DIV2 del 22/10/2013 - definita in accordo a quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 9, comma 36;

**VISTA** la Delibera ANSF n. 21/2016 del 22 dicembre 2016 "Programma 2016- 2018 del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni", aggiornamento del precedente Piano triennale delle assunzioni, a suo tempo elaborato e approvato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010, approvata da parte dei competenti Dipartimenti/Direzioni con note i. DFP prot 0032860 P-04. 17.1.7.4 del 8/06/2017, ii. Dipartimento RGS prot MEF – RGS – prot. 138204 del 27/06/2017 – U, iii. Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli affari generali ed il personale – DGTIF prot. M\_INF.TFE RU 004078.10-07-2017;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento di funzione pubblica, nell'ambito della citata autorizzazione – tenuto conto del mancato decorso del quinquennio di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui *dies a quo* è fatto coincidere con l'entrata in vigore del DPR n. 224/2011 (pubblicato in data 19 gennaio 2012), e dell'impossibilità per l'Agenzia, a seguito delle previsioni di cui all'art. 1, comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di portare a compimento le procedure di reclutamento previste negli anni 2015-2016 – ha ritenuto di "*prorogare l'autorizzazione per l'attuazione del piano per un ulteriore biennio oltre la scadenza originariamente prevista e, pertanto, entro e non oltre il 31 dicembre 2018*";

**VISTO** l'art.15-ter comma 1 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che dispone che "*entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere.*";

**VISTO** l'art. 15-ter comma 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che dispone che "*A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative*

modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.";

**VISTO** l'art. 15-ter comma 3 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il quale dispone che " Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.";

**VISTE** le note ANSF prot. n. 0012607 del 20/11/2017 e prot. n. 0003476 del 22/02/2018 con cui l'Agenzia ha attivato la procedura ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nel cui ambito ha indicato le professionalità da assumere, i profili e le sedi di lavoro rispettivamente per le 35 unità delle 39 autorizzate, precisando tra l'altro l'intervenuta assunzione di una unità (funzionario) nel 2017 a valere sulle procedure di mobilità attivate nel 2015 e n. 3 unità dirigenziali previste a valere della procedura di corso-concorso SNA (peraltro queste ultime confermate nell'ambito del DPCM del 6 dicembre 2017) e per le 20 unità di personale previste dalla Legge n. 172/2017;

**VISTA** la nota ANSF prot. 13512 del 6/12/2017 con cui l'ANSF in relazione alle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. ha confermato la disponibilità di n. 2 collaboratori/area seconda, area amministrativa presso la sede di Firenze, unità assunte in data 1 aprile 2018;

**RILEVATO** che i compiti dell'Agenzia consistono principalmente in attività normative, autorizzative, di vigilanza, controllo ed accertamenti tecnici attraverso sopralluoghi e ispezioni del sistema ferroviario, svolte tramite personale tecnico in possesso di specifiche competenze;

**VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

**VISTE** la Convenzione per il collocamento dei disabili sottoscritta con la Regione Toscana ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4 della Legge 12 Marzo 1999, n. 81 del 23 gennaio 2017 e la Convenzione per il collocamento dei disabili 0560945 del 17 settembre 2018 sottoscritta tra l'ANSF e il Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale - "Servizi per la formazione e per il lavoro" - Servizio 1- "Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego - Osservatorio sul mercato del Lavoro e sugli esiti occupazionali" - S.I.LD. Servizio Inserimento Lavorativo Disabili ed aggiornata il 9 aprile 2019;

**VISTO** il Prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale al 31/12/2019 che ha individuato a livello complessivo di amministrazione, una carenza di n. 5 unità disabili (n. 3 per la sede di Firenze e n.2 per la sede di Roma) e n. 1 unità appartenenti alle categorie protette ex art. 18 comma 2 Legge 68/99 e ss.mm.ii. per la sede di Firenze;

**CONSIDERATO** che alla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della L.68/99 risultano assunte n. 3 unità presso la sede di Firenze, attraverso la selezione numerica avviata per il tramite della Regione Toscana, con qualifica di operatore;

**CONSIDERATO** che sono attualmente in corso le procedure per l'assunzione di n. 2 unità categoria Operatori per la sede di Roma e di n. 2 unità categoria Operatori per la sede di Firenze, di cui si dà atto dell'avvenuta selezione;

**TENUTO CONTO** che al fine di garantire lo svolgimento ed il miglioramento delle attività istituzionali e, comunque, il presidio della sicurezza del sistema ferroviario, l'Agenzia necessita di adeguate risorse di personale;

**VISTE** le norme di legge che impongono vincoli assunzionali alle Pubbliche Amministrazioni;

**VISTA** la nota circolare del DFP n. 0011786 del 22/02/2011, che prevede una specifica procedura in tema di assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, secondo cui detti enti "predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed in Ministero dell'economia e delle finanze. I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di cui alla presente nota circolare.";

**VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

**VISTO**, in particolare l'art. 3 commi 1 e 3 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, secondo cui "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente." e secondo cui "le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.";

**VISTO** altresì in particolare l'art. 3 comma 4, secondo cui "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione";

**VISTA** la Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 148, che ha abrogato i commi da 361 a 365 della legge 145/2018 (Legge bilancio 2019), disposizioni che, tra le altre, prevedevano l'obbligo per le p.a. di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori; pertanto tale abrogazione consente quindi alle p.a. di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le p.a.,



- l'articolo 1, comma 149 che ha modificato l'articolo 35 comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, stabilendo che le graduatorie hanno una validità ordinaria di 2 (due) anni e non più di 3 (tre), decorrenti dalla data di approvazione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**CONSIDERATE** le cessazioni di personale intervenute nell'anno 2018 e 2019 e il budget assunzionale conseguente;

**VISTA** la nota circolare del DFP n. 0011786 del 22/02/2011, ed in particolare quanto previsto al § 14. Criteri di calcolo in ordine agli specifici criteri per la determinazione dei risparmi realizzati a seguito delle cessazioni di personale;

**VISTA** la Delibera n. 3/2018 del 20 luglio 2018 trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che contiene l'aggiornamento del "Piano triennale del fabbisogno del personale ANSF 2017-2019 e la rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia", approvata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con nota prot. n. 201685/2018 del 5 settembre 2018, che ha rideterminato in 302 le unità di personale dell'ANSF;

**VISTA** la Delibera n. 5/2018 del 14 dicembre 2018 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'ANSF 2018-2020";

**VISTA** la nota prot. n. 0000167 del 04/01/2019, Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ANSF 2018-2020 – richiesta di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e relative assunzioni ex art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 - turn-over;

**VISTA** la nota prot. n. 49407 del 27 marzo 2019 del MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGOP di riscontro al Piano 2018-20 dell'ANSF;

**VISTO** il Bando di mobilità volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posizione dirigenziale di seconda fascia nell'ambito del settore autorizzazioni e certificazioni, presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 57 del 20 luglio 2018;

**VISTO** il Bando di mobilità per la copertura di n. 2 posti di categoria Professionisti di I qualifica professionale, n. 4 posti di categoria Funzionari e n. 2 posti di categoria Collaboratori – Area Tecnica prot. 21390 del 14/12/2018, pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. 4° serie speciale n. 5 del 18/01/2019 e successivamente modificato con decreto prot. 0003854 del 26/02/2019;

**VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 0008669 del 30-04-2019 con cui si è concluso il procedimento di mobilità volontaria - per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di n. 1 posizione dirigenziale di seconda fascia nell'ambito del settore autorizzazioni e certificazioni presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, relativo al citato bando prot. n. 0010727 del 28/06/2018 - senza nessuna posizione utile alla formazione dell'elenco di mobilità di cui all'art. 6 del bando;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 7855 del 20/05/2020 di conclusione della procedura di mobilità volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di n. 2 posti di categoria Professionisti di I qualifica professionale, n. 4 posti di categoria Funzionari – Area tecnica e n. 2 posti di categoria Collaboratori – Area Tecnica (Bando di Mobilità prot. 0021390 del 14/12/2018, successivamente modificato con decreto prot. 0003854 del 26/02/2019), che dispone che:

- con riferimento alla copertura di n. 2 posti di categoria Professionisti di I qualifica professionale il procedimento si è concluso senza nessuna posizione utile alla formazione dell'elenco di mobilità di cui all'art. 6 del bando;
- con riferimento alla copertura di n. 2 posti di categoria Collaboratori–Area tecnica il procedimento si è concluso con l'assunzione di una unità di personale nei ruoli dell'Agenzia rispetto alle n.2 unità previste a bando;
- relativamente ai n. 4 posti di categoria Funzionari – area tecnica, il procedimento si è concluso con la pubblicazione dell'elenco di mobilità, di cui si registra l'avvenuta assunzione di n. 4 funzionari;

**VISTO** il Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti di seconda fascia, settori tecnici (con riserva di un'ulteriore assunzione in caso di esito negativo del bando di mobilità volontaria prot. 0010727 del 28/06/2018), prot. 0021974 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° serie speciale in data 22/01/2019;

**VISTO** il Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri professionisti (con riserva di ulteriori n. 2 assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità prot. 0021390 del 14/12/2018), prot. 0021973 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° serie speciale in data 22/01/2019;

**VISTO** il Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 18 funzionari di area tecnica (con riserva di ulteriori n. 4 assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità prot. 0021390 del 14/12/2018), prot. 0021977 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° serie speciale in data 22/01/2019;

**VISTO** il Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 11 collaboratori di area tecnica (con riserva di ulteriori n. 2 assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità prot. 0021390 del 14/12/2018), prot. 0021978 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° serie speciale in data 22/01/2019, con riserva per n. 1 posto ai soggetti di cui art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. ed iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio previsti dall'art. 8 della citata L. 68/99;

**VISTO** l'art. 22 del DPCM 20 agosto 2019 di autorizzazione ad assumere personale di varie PA, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 settembre 2019, autorizza l'ANSF ad assumere a tempo indeterminato 3 unità di personale (n.1 professionista di I qualifica professionale e n.2 funzionari tecnici, di cui uno part-time al 70%), a valere sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2014 – budget 2015 del personale dirigenziale, dell'anno 2015 – budget 2016 del personale non dirigenziale, dell'anno 2017 – budget 2018 del personale non dirigenziale;

**VISTA** la Delibera prot. n. 0024351 del 11/12/2019 di adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'ANSF 2019-2021;

**CONSIDERATO** che il presente Piano triennale si riferisce esclusivamente ad ANSF e che nulla definisce in merito alla programmazione del personale di ANSFISA;

**CONSIDERATO** che le procedure avviate da ANSF, ove non concluse all'atto della effettiva dichiarazione di operatività della nuova Agenzia, potranno essere portate avanti e concluse da parte dell'ANSFISA;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il Piano dei fabbisogni di personale, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001;

**EFFETTUATE** le valutazioni interne in relazione alle professionalità necessarie all'ANSF in relazione alle nuove ed accresciute attribuzione e competenze, nonché tenuto conto della pianificazione pluriennale delle attività, delle Direttive e della performance;

**SENTITO** il Comitato Direttivo che ha espresso il parere favorevole al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 dell'ANSF riportato nell'allegato A al presente documento, non ultimo, nel corso della riunione del 8 giugno 2020, di cui si dà atto di un successivo aggiornamento agli importi relativi

alla Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) che non ha determinato alcun impatto sulle unità di personale previste nel Piano;

**CONSIDERATO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 di cui al presente provvedimento, è stato oggetto di informativa sindacale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 è adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022 dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 i dati del piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022 di cui alla presente Delibera sono comunicati attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del predetto D.Lgs. n. 165/2001.

Il Direttore  
*Ing. Marco D'Onofrio*



D'ONOFRIO  
MARCO  
AGENZIA  
NAZIONALE PER  
LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
01.07.2020  
08:11:00 UTC



### ALLEGATO A: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022

#### PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022

ANNO	AREA									
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI		DIRIGENTI (**)	TOTALE
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
2020	4			28	12(*)		13		7	64
2021	2			1			1		2	6
2022										

(\*) di cui una categoria protetta inserita come riserva nel bando di concorso dei collaboratori avviato nel 2018

70

(\*\*) di cui n.3 dirigenti amministrativi a valore VII corso concorso SNA; le ulteriori unità dirigenziali si riferiscono a personale con specifiche professionalità tecniche

#### CATEGORIE PROTETTE-DISABILI L.68/99

ANNO	AREA									
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI		DIRIGENTI	TOTALE
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
2020			4							4

4

## RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022

### 1. PREMessa

Il presente Piano, relativo al periodo 2020-2022, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni precedentemente adottata con il Piano 2019-2021 ed è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n.165/2001.

Tale pianificazione tiene conto:

- della ricognizione dei fabbisogni di personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, che l'Agenzia ha proceduto ad aggiornare, anche in relazione alle cessazioni;
- del vigente quadro legislativo, anche in relazione alle modifiche dovute alle disposizioni normative intervenute in materia di personale, tra l'altro con la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e D.L. n. 162/2019 (milleproroghe);
- delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art.6-ter, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/7/2018;
- del DPCM 20 agosto 2019 di autorizzazione ad assumere personale di varie PA recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni, con cui l'ANSF è stata autorizzata ad assumere nel 2019: n.1 Professionista di I qualifica professionale, n.1 funzionario tecnico e n.1 funzionario tecnico part time al 70%, tutti a valere sulle graduatorie degli idonei di concorsi già autorizzati e banditi;
- della dotazione organica di ANSF definita con la Delibera n.3/2018, pari a n.302 unità, in relazione alla quale detto piano risulta compatibile, in termini finanziari e di numerosità di personale che di seguito si richiama:

#### Dotazione organica ANSF (Delibera n.3/2018)

<b>DIRIGENTI</b>	<b>27</b>
<b>AREA PROFESSIONALE</b>	<b>52</b>
Professionisti I qualifica	51
Professionisti II qualifica	1
<b>AREA TECNICA</b>	<b>147</b>
Funzionari	105
Collaboratori	41
Operatori	1
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>76</b>
Funzionari	33
Collaboratori	33
Operatori	10
<b>Totale</b>	<b>302</b>

Fatta salva l'attuale assegnazione del personale presso le sedi territoriali periferiche presso cui non sono previste ulteriori posizioni vacanti, derivante dalle previsioni e disposizioni attuative del D.Lgs. n. 162/2007, il restante personale a copertura della dotazione organica sarà distribuito tra le sedi di Firenze e Roma.

Nel proseguo si illustra l'attuale consistenza del personale, la programmazione triennale 2020-2022 in relazione ai relativi presupposti normativi e alle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione ed infine si dà evidenza del rispetto dei limiti di spesa disposti dalla normativa vigente.

## 2. ORGANICO ATTUALE E CESSAZIONI PREVISTE NEL PERIODO 2018-2021

La situazione attuale, alla data del presente atto, in termini di organico e relativo trattamento economico fondamentale, al lordo degli oneri riflessi e al netto del trattamento accessorio, è riportata nel prospetto seguente, che include anche il personale in comando e fuori ruolo da altre amministrazioni.

**Tabella 1. Personale attuale**

AREE e CATEGORIE	Personale nei ruoli		Comandi/fuori ruolo	
	Totale	Spesa	Totale	Spesa
<b>DIRIGENTI</b>	<b>8</b>	<b>741.915</b>	<b>3</b>	<b>278.218</b>
I Fascia				
II Fascia	8	741.915	3	278.218
<b>AREA PROFESSIONALE</b>	<b>24</b>	<b>1.981.006</b>		
Professionisti I qualifica	23	1.938.476		
Professionisti II qualifica	1	42.530		
<b>AREA TECNICA</b>	<b>48</b>	<b>1.951.711</b>		
Funzionari	35	1.490.345		
Collaboratori	12	429.340		
Operatori	1	32.027		
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>27</b>	<b>1.011.641</b>	<b>2</b>	<b>62.115</b>
Funzionari	10	425.845		
Collaboratori	14	504.044	2	62.115
Operatori	3	81.753		
<b>Totale</b>	<b>107</b>	<b>5.686.274 (*)</b>	<b>5</b>	<b>340.333</b>

(\*) include il costo delle progressioni economiche realizzate nel 2016, pari a € 18.326,41 per i professionisti di I qualifica professionale, € 5.172,75 per i professionisti di II qualifica professionale e € 54.683,59 per il personale tecnico-amministrativo

Al fine di valutare l'impatto complessivo della spesa di personale, si fa presente che nella tabella, tra il personale dei ruoli, si è tenuto conto anche di n. 1 funzionario attualmente in comando presso altra amministrazione, di n. 1 funzionario vincitore del VII corso-concorso della SNA attualmente in servizio presso ANSF assegnato ad altra amministrazione e si rappresenta che le risorse attualmente impiegate part-time (trasformazione di un contratto di lavoro precedentemente a tempo pieno) sono state considerate come risorse a tempo pieno.

La tabella seguente fornisce una evidenza delle cessazioni dal 2018 al 2021. La previsione delle cessazioni del 2020 si basa sulle cessazioni già avvenute alla data del presente provvedimento o comunque già disposte per l'anno 2020 con provvedimento (a seguito del raggiungimento del limite ordinamentale dell'età pensionale e/o di vecchiaia). Per il 2021 non sono state ipotizzate cessazioni (non sono disponibili informazioni puntuali sull'anzianità contributiva in quanto parte del personale ha provenienza dal settore privato); si tratta, pertanto, di previsione che potrebbe subire variazioni, anche per effetto di intervenute disposizioni normative.

**Tabella 2. Cessazioni periodo 2018-2021**

AREE e CATEGORIE	2018	2019	2020	2021
<b>DIRIGENTI</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
I Fascia				
II Fascia	1		2	
<b>AREA PROFESSIONALE</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
Professionisti I qualifica	1		1	
Professionisti II qualifica				
<b>AREA TECNICA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
Funzionari	2	3		
Collaboratori				
Operatori				
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	
Funzionari		1	2	
Collaboratori				
Operatori				
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

### 3. PROGRAMMA 2020-2022

Il Piano triennale 2020-2022 prevede l'inserimento di n. 70 unità di personale, oltre le assunzioni obbligatorie per i disabili e categorie protette, di cui nel proseguo si dettagliano i presupposti normativi e si evidenziano le relative coperture finanziarie.

**Tabella 3. Programma triennale 2020-2022**

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022

ANNO	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
2020	4			28	12(*)		13		7	64	
2021	2			1			1		2	6	
2022											

(\*) di cui una categoria protetta inserita come riserva nel bando di concorso dei collaboratori avviato nel 2018

70

#### 3.1 Attuazione Piano ex art. 9, c. 36 del D.L. n. 78/2010 e art. 15-ter, c. 2 della Legge n. 172/2017

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle assunzioni previste dall'art. 9, c. 36 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 15-ter, c. 2 della Legge n. 172/2017, che prevedono **l'assunzione di 51 unità**, tenuto conto delle assunzioni già attuate nel 2020 a seguito di procedura di mobilità ex art. 30 del D.lgs 165/2001 (n. 4 funzionari e n. 1 collaboratore).

ASSUNZIONI PREVISTE EX ART. 9, COMMA 36 D.L. N. 78/2010 e ART. 15-TER, COMMA 2 LEGGE N. 172/2017

AREA									
AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI		DIRIGENTI	TOTALE
Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
2			21	12		10		6(*)	51

(\*) di cui n.3 con procedura SNA

51

Le unità da assumere rientrano nel numero complessivo di personale per il quale l'ANSF:

- è stata autorizzata ad assumere nel triennio 2013-2015, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010 D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- è stata autorizzata ad assumere dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto l'estensione delle competenze di ANSF alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e ai gestori del servizio che operano su tali reti.

Al fine di dare attuazione al Piano, l'Agenzia procederà:

- nell'ambito delle **procedure di concorso** avviate nel corso del 2018 all'**assunzione dei vincitori per complessive n. 41 unità**, al netto delle unità già assunte nell'ambito delle procedure di mobilità (n. 4 funzionari e n. 1 collaboratore) - cui si aggiungeranno le unità per le quali l'ANSF è stata autorizzata DPCM 20 agosto 2019 - come di seguito specificato:
  - Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti di seconda fascia, settori tecnici ed ulteriore n. 1 assunzione considerato l'esito negativo del bando di mobilità volontaria prot. 0010727 del 28/06/2018, per complessive **n. 3 unità dirigenziali**;
  - Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 6 ingegneri professionisti ed ulteriori n. 2 assunzioni considerato l'esito negativo del bando di mobilità prot. 0021390 del 14/12/2018, per complessive **n. 8 professionisti I qualifica**;
  - Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di **n. 18 funzionari di area tecnica**;
  - Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 11 collaboratori di area tecnica ed ulteriore n. 1 assunzioni a seguito di parziale copertura dei posti messi a bando nella procedura di mobilità prot. 0021390 del 14/12/2018, successivamente modificato con decreto prot. 0003854 del 26/02/2019, per complessivi **n. 12 collaboratori di area tecnica**;
- alla prossima assunzione di **3 unità dirigenziali** con la procedura del **VII corso concorso SNA**;
- all'applicazione della previsione normativa di cui al **comma 15 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017**, attraverso l'attivazione nel triennio 2020-22 di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, percentuale fissata nella misura pari al 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Le percentuali delle riserve e le relative numerosità di posti sono riepilogate nella tabella seguente:

Categoria di personale non dirigente	Posti Piano triennale 2018-20	Di cui quota riserva D.Lgs. 75/17	
		%	Numero
Professionisti I qualifica professionale	10	20%	2
Funzionari	27	20%	5
Collaboratori	13	-	-
<b>Totale</b>	<b>50</b>		<b>7</b>

Le assunzioni sono previste presso le sedi di Roma e Firenze.

### 3.2 Assorbimento capacità assunzionale turn over già autorizzato con DPCM (n.3 unità)

L'art. 22 del DPCM 20 agosto 2019 di autorizzazione ad assumere personale di varie PA, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 settembre 2019, ha autorizzato l'ANSF ad assumere a tempo indeterminato **3 unità di personale** (di cui una part-time al 70%) indicate nella tabella seguente, a



valere sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2014 – budget 2015 del personale dirigenziale, dell'anno 2015 – budget 2016 del personale non dirigenziale, dell'anno 2017 – budget 2018 del personale non dirigenziale.

**UTILIZZO TURN OVER GIÀ AUTORIZZATO CON DPCM 20 AGOSTO 2019**

AREA								DIRIGENTI	TOTALE
AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI			
Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
			2 (*)			1			3

(\*) di cui n.1 part-time al 70%

3

Le predette assunzioni di personale, rispetto alle quali l'Agenzia ha attivato la procedura ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 con nota prot. n. 0003476 del 22/02/2018, saranno effettuate a valere sulle **graduatorie degli idonei di concorsi già autorizzati e banditi**, come previsto dal citato DPCM.

### 3.3 Assorbimento capacità assunzionale turn over da autorizzare (n.16 unità)

Nell'ambito della capacità assunzionale correlata alla sostituzione del personale cessato, l'ANSF ha proceduto ad una ricognizione dei propri fabbisogni ed identificato le unità di personale per categoria che assorbono detta capacità, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa.

In particolare, si osserva che l'art. 3, comma 1, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, e ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il comma 3 dell'art. 3 della L. 56/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

Inoltre il comma 4 del medesimo articolo, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, prevede che le amministrazioni possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

Di seguito si riparta una tabella con l'indicazione dettagliata delle:

- cessazioni di personale previste nel triennio 2018-2020 e del budget assunzionale disponibile per ciascuna annualità successiva, con separata indicazione del budget consolidato ovvero relativo a cessazioni già avvenute (anni 2018 e 2019);
- assunzioni pianificate nel triennio 2019-2021, suddivise per categoria ed area, a fronte del budget assunzionale disponibile, utile ai fini della verifica della copertura finanziaria e del rispetto del limite previsto dalla legge, con separata indicazione di quelle da autorizzare a fronte di budget già consolidati (cessazioni 2018 e 2019).

**UTILIZZO TURN OVER (DA AUTORIZZARE)**

Anno cessazione	N. cessazioni	Qualifica	Posizione economica iniziale	Onere indiv.le annuo totale al lordo oneri riflessi (38,38%)	% turn over	Budget disponibile	Anno utilizzazione budget	Budget disponibile per anno	N. assunzioni	Qualifica posizione economica iniziale	Onere indiv.le annuo totale al lordo oneri riflessi (38,38%)	Onere complessivo	Onere complessivo per annualità	Residui
2018	1	Dirigente	Fascia D	€ 92.739,41	100%	€ 92.739,41	2019	€ 273.189,31	1	Dirigente	€ 92.739,41	€ 92.739,41	€ 247.982,55	€ 25.206,76
	1	Prof. I qual.	PI 4	€ 82.835,42	100%	€ 82.835,42			1	Prof. I qual.	€ 47.401,06	€ 47.401,06		
	1	Funzionario	C5	€ 50.695,01	100%	€ 50.695,01			3	Funzionario	€ 35.947,36	€ 107.842,08		
	1	Funzionario	C4	€ 46.919,47	100%	€ 46.919,47								
2019	1	Funzionario	C4	€ 46.919,47	100%	€ 46.919,47	2020	€ 187.677,88	4	Funzionario	€ 35.947,36	€ 143.789,44	€ 201.974,71	-€ 14.296,83
	1	Funzionario	C4	€ 46.919,47	100%	€ 46.919,47				Collaborator	€ 31.057,26	€ 0,00		
	1	Funzionario	C4	€ 46.919,47	100%	€ 46.919,47			1 pt 30%	Funzionario	€ 35.947,36	€ 10.784,21		
	1	Funzionario	C4	€ 46.919,47	100%	€ 46.919,47			1	Prof. I qual.	€ 47.401,06	€ 47.401,06		
<b>Totale</b>	<b>8</b>			<b>€ 460.867,19</b>				<b>€ 460.867,19</b>	<b>10,3</b>		<b>€ 326.440,87</b>	<b>€ 449.957,26</b>	<b>€ 449.957,26</b>	<b>€ 10.909,93</b>
<b>UTILIZZO TURN OVER PROSPETTICO 2020-2021</b>														
2020	1	Dirigente	Fascia A	€ 92.739,41	100%	€ 92.739,41	2021	€ 365.267,98	2	Dirigente	€ 92.739,41	€ 185.478,82	€ 340.721,96	€ 24.546,02
	1	Funzionario	C3	€ 43.381,92	100%	€ 43.381,92								
	1	Dirigente	Fascia A	€ 92.739,41	100%	€ 92.739,41								
	1	Funzionario	C4	€ 46.919,47	100%	€ 46.919,47			3	Funzionario	€ 35.947,36	€ 107.842,08		
1	Prof. I qual.	PI 4S	€ 89.487,77	100%	€ 89.487,77			1	Prof. I qual.	€ 47.401,06	€ 47.401,06			
2021	<b>nessuna cessazione prevista</b>						2022	€ 0,00						

Si precisa che, in accordo con quanto previsto dalla nota circolare del DFP del 22/2/2011, il calcolo dei risparmi da computare è stato riferito ai 12 mesi, prescindendo dalla data di cessazione dal servizio.

In accordo alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, il trattamento economico preso a riferimento è il trattamento fondamentale, inteso come stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, riferito alla posizione economica di ingresso del personale cessato, considerando il criterio del "costo storico", ovvero al netto di eventuali progressioni economiche orizzontali.

In ottemperanza ai vincoli derivanti dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 - secondo cui a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile - i dati della precedente tabella sono stati esposti per cumulare i residui derivanti dalla differenza tra budget disponibile e budget da utilizzare relativamente alle cessazioni 2018, pari a euro 25.206,76, al budget relativo alle cessazioni 2019. Sulla base delle risultanze della ricognizione dei fabbisogni di personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Agenzia ha proceduto all'individuazione dell'area, dei profili e delle sedi del personale da acquisire.

**UTILIZZO TURN OVER**

SEDI	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
ROMA E FIRENZE	4			6 (**)			3			3	16

(\*\*) include la trasformazione a full time del part-time al 70%

In particolare, tenuto conto delle competenze necessarie e del personale attualmente presente, sono state individuate le seguenti professionalità da acquisire:

- Per i profili tecnici (inclusi quelli dell'area dei professionisti e dirigenti): tecnici ingegneri, anche iscritti ai pertinenti ordini e/o collegi professionali con conoscenze approfondite della normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e interoperabilità dei sistemi di trasporto, dei veicoli ferroviari, dell'infrastruttura ferroviaria, dei sistemi di comando-controllo e segnalamento, dei principi che regolano la sicurezza della circolazione ferroviaria; si precisa che unità dirigenziali si riferiscono tutte a personale con specifiche professionalità tecniche;
- Per i profili amministrativi: laureati, esperti in organizzazione e risorse umane con conoscenze della normativa nazionale e comunitaria, della tecnica di redazione di atti amministrativi, pareri, regolamenti, contratti, delle normative che regolano le assunzioni, la gestione giuridica e contabile delle risorse umane nella PA.

Con riguardo alle modalità di assunzione, si prevede di acquisire:

- il personale tecnico attraverso lo scorrimento delle graduatorie di prossima approvazione relative alle procedure concorsuali già avviate da ANSF, anche in accordo a quanto previsto nella Legge n. 56/2019 e a quanto disposto dal DPR 24 settembre 2004, n. 272, che all'art. 21 dispone che l'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni;
- per il personale amministrativo attraverso lo scorrimento delle graduatorie di altre PA, ovvero concorso unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 e del decreto legislativo n. 75 del 2017.

### **3.4 Assunzioni obbligatorie categorie protette ex L.68/99**

In ottemperanza alle norme sulle assunzioni obbligatorie per le categorie protette e disabili, l'ANSF ha avviato le attività necessarie per completare le assunzioni di personale previste ai sensi della L. 68/99, pari a complessive **5 unità**. Al riguardo si rappresenta che nel corso del 2018 e 2019 sono state aggiornate, a fronte di intervenute diverse esigenze funzionali, le Convenzioni con la Regione Lazio e Regione Toscana nel cui ambito prevedere l'assunzione di n. 4 Operatori - A1 (di cui n. 2 su Roma e n. 2 su Firenze) al fine di soddisfare gli obblighi assunzionali ex L. 68/99, avendo già provveduto all'assunzione di una unità con decorrenza 1 gennaio 2020; le procedure per l'assunzione dei suddetti n. 4 Operatori sono in corso di completamento (hanno subito un blocco a causa delle disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19). Resta confermata, invece, secondo quanto già previsto nella Convenzione n. 81, sottoscritta con la Regione Toscana, l'inserimento di una unità di collaboratore a valere sulle categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della legge n. 68/99, prevista tramite il concorso, attraverso una specifica riserva già inserita nel Bando di concorso per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 11 collaboratori di area tecnica, emanato da ANSF il 21 dicembre 2018.

Ciò premesso, resta inteso che, in conseguenza del reclutamento del personale previsto dal presente Piano, verrà effettuato l'aggiornamento delle consistenze numeriche relative alla quota d'obbligo che saranno oggetto dei rinnovi delle Convenzioni e che troveranno esplicitazione nei successivi Piani triennali dei fabbisogni di personale.

Con riferimento all'aspetto finanziario, si richiama quanto già specificato nella nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, che prevede che le assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette non rientrano nelle limitazioni previste dal D.L. n. 78/2010 né nel limite del turn over, costituendo obblighi normativi.

#### 4. COPERTURA FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente Piano, sono riportati gli effetti sul bilancio della sua attuazione, in termini di incrementi della spesa di personale. La tabella seguente mostra, a partire dall'attuale consistenza, le variazioni numeriche del personale per effetto del presente Piano triennale, nonché le corrispondenti variazioni di spesa.

**Tabella 4. Situazione al termine dell'attuazione del Piano**

AREE e CATEGORIE	Personale nei ruoli		Comandi/fuori ruolo		Piano 2020-2022			cessazioni 2020-2021		Categorie Protette		Organico complessivo	Spesa complessiva
	Totale	Spesa	Totale	Spesa	Totale	di cui progr. ex D.Lgs. 75/17	Spesa	Totale	Spesa cessante	Totale	Spesa		
<b>DIRIGENTI</b>	<b>8</b>	<b>741.915</b>	<b>3</b>	<b>278.218</b>	<b>9</b>		<b>834.655</b>	<b>-2</b>	<b>- 185.479</b>			<b>18</b>	<b>1.669.309</b>
I Fascia													
II Fascia	8	741.915	3	278.218	9		834.655	-2	- 185.479			18	1.669.309
<b>AREA PROFESSIONALE</b>	<b>24</b>	<b>1.981.006</b>			<b>14</b>	<b>2</b>	<b>586.103</b>					<b>38</b>	<b>2.567.109</b>
Professionisti I qualifica	23	1.938.476			14	2	586.103					37	2.524.579
Professionisti II qualifica	1	42.530										1	42.530
<b>AREA TECNICA</b>	<b>48</b>	<b>1.951.711</b>			<b>41</b>	<b>3</b>	<b>1.312.592</b>					<b>84</b>	<b>3.264.304</b>
Funzionari	35	1.490.345			29	3	939.905					63	2.430.250
Collaboratori	12	429.340			12		372.687					20	802.027
Operatori	1	32.027										1	32.027
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>27</b>	<b>1.011.641</b>	<b>2</b>	<b>62.115</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>147.305</b>			<b>4</b>	<b>109.004</b>	<b>37</b>	<b>1.330.065</b>
Funzionari	10	425.845			6	2	147.305					16	573.150
Collaboratori	14	504.044	2	62.115								14	566.158
Operatori	3	81.753								4	109.004	7	190.756
<b>Totale</b>	<b>107</b>	<b>5.686.274</b>	<b>5</b>	<b>340.333</b>	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>2.880.655</b>	<b>-2</b>	<b>- 185.479</b>	<b>4</b>	<b>109.004</b>	<b>177</b>	<b>8.830.787</b>

In termini di numerosità e ripartizione del personale tra le diverse categorie, si fa presente che nella situazione finale dell'Agenzia le unità di personale beneficiarie di progressioni tra le aree ex D.Lgs. n. 75/2017 sono state conteggiate nella sola categoria di destinazione, decurtando la numerosità dell'organico attuale secondo quanto di seguito riportato/ipotizzato:

- per le 2 progressioni a professionista si è decurtato l'organico attuale di n.1 funzionario e n.1 collaboratore
- per le 5 progressioni a funzionario si è decurtato l'organico attuale di n.5 collaboratori.

In termini economici, la spesa di personale della Tabella 4 è computata con riferimento al trattamento economico fondamentale, inteso come stipendio tabellare, come previsto dalla Linee di indirizzo, comprensivo del rateo di tredicesima, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.

Con riferimento agli ingressi di personale, la spesa unitaria utilizzata per i conteggi è stata la seguente:

- Personale in ingresso per concorso e turn over: stipendio tabellare della posizione economica di ingresso della categoria, comprensivo di tredicesima, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia;
- Personale beneficiario di progressioni tra le aree ex D.Lgs. n. 75/2017:
  - Per i professionisti: differenziale tra lo stipendio tabellare della posizione economica di ingresso della categoria e lo stipendio tabellare medio delle categorie di funzionario e collaboratore, comprensivo di tredicesima, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.
  - Per i funzionari: differenziale tra lo stipendio tabellare della posizione economica di ingresso della categoria e lo stipendio tabellare medio della categoria di collaboratore, comprensivo di tredicesima, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.

Con riferimento alle cessazioni di personale, la spesa cessante è computata solo per le unità non cessate alla data del presente atto.

Infine, si fa presente che relativamente ai vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio, ciascuna componente del Piano 2020-2022 trova specifica copertura finanziaria, in forza di risorse già

stanziare in applicazione di norme di legge o per effetto dell'utilizzo di economie di spesa del personale cessato negli anni precedenti.

## 5. COMPATIBILITA' DEL PIANO CON LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ANSF

L'attuazione del Piano di cui alla presente Delibera risulta pienamente compatibile, in termini finanziari e di numerosità di personale, con la dotazione organica di ANSF definita con la Delibera n. 3/2018. Di seguito si riporta la numerosità e la valorizzazione di spesa della dotazione organica, effettuata al costo medio per area/qualifica, che in accordo alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, è effettuata al trattamento economico fondamentale, inteso come stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.

**Tabella 5. Dotazione organica Delibera n.3/2018 e valorizzazione di spesa**

AREE e CATEGORIE	DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA N.3/2018	SPESA UNITARIA CCNL VIGENTI comprensiva degli oneri riflessi (38,38%)	SPESA COMPLESSIVA RELATIVA ALLA DOTAZIONE ORGANICA
<b>DIRIGENTI</b>	<b>27</b>	€ 92.739	<b>€ 2.503.964</b>
<b>AREA PROFESSIONALE</b>	<b>52</b>		<b>€ 3.437.033</b>
Professionisti I qualifica	51	€ 66.448	€ 3.388.852
Professionisti II qualifica	1	€ 48.182	€ 48.182
<b>AREA TECNICA</b>	<b>147</b>		<b>€ 5.980.370</b>
Funzionari	105	€ 43.323	€ 4.548.869
Collaboratori	41	€ 34.189	€ 1.401.767
Operatori	1	€ 29.734	€ 29.734
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>76</b>		<b>€ 2.855.232</b>
Funzionari	33	€ 43.323	€ 1.429.645
Collaboratori	33	€ 34.189	€ 1.128.252
Operatori	10	€ 29.734	€ 297.336
<b>Totale</b>	<b>302</b>		<b>€ 14.776.599</b>